

## **Avviso di notifica per pubblici proclami**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III bis con ordinanza numero 9578/2021, resa nel procedimento avente numero di R.G. 8253/2021 ha disposto la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III bis, ricorso avente numero R.G. 8253/2021.

**2) Nome della ricorrente:** Serio Alessandra, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Lecce, piazzetta E. Montale, n. 2.

**3) Amministrazioni intime:**

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via dei portoghesi 12 - 00186 - Roma;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 - Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:**

- il provvedimento del Ministero convenuto, non meglio conosciuto, di esclusione del 4.8.2021 e quindi di rigetto dell'istanza di inserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze nel sostegno nelle scuole di secondo grado della Provincia di Brescia;
- le graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risulta inclusa con riserva la ricorrente;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 3.3.2021 avente ad oggetto *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”*, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

**5) Sintesi del ricorso principale:** La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado nella classe di concorso A046, nonché nell'ambito del sostegno (ADSS). La medesima ha ottenuto il titolo abilitante presso l'Università "*Titu Maiorescu*" di Bucarest (Romania). Rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero. Il suo percorso abilitante è terminato **in data 1.7.2021**. Ella, infatti, attenta alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti. L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, in data 21.7.2021, la ricorrente ha interposto istanza di riconoscimento ex art.16 del D.Lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva CEE da parte del Ministero convenuto. Entro la data del 25.7. 2021 ella ha altresì interposto formale istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze presso Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Brescia ai sensi dell'O.M. del Ministro dell'Istruzione n.60 del 10.7.2020 e del D.M. 03.03.2021 n. 51.

Inopinatamente, in data 4.8.2021, giungeva via email, da parte degli uffici competenti del Ministero convenuto, la comunicazione di formale esclusione dal procedimento selettivo in questione, in quanto la data di presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo estero non sarebbe "sufficiente".

Poi, a seguito di richiesta di chiarimenti, preveniva ulteriore comunicazione con cui la P.A. specificava che il d.m. (n.51/2021) non prevede alcun inserimento con riserva, ma solo in presenza del riconoscimento effettivo da parte del Ministero.

**6) Sintesi dei motivi di gravame del ricorso introduttivo:**

Innanzitutto, in punto di giurisdizione, va rilevato che l'art. 7 ultimo comma del D.M. 51/2021 impugnato sancisce espressamente che:

**“Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.”**

Nel merito invece va evidenziato che il medesimo il D.M. n.51 del 2021 risulta emanato ai sensi e sulla scia della disciplina di cui all'O.M. n.60 del 2020, tant'è che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 recita espressamente:

**“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”**

Orbene, l'art.7 comma 4 lett.e) dell'O.M. n.60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

*“Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:*

*e) i titoli di accesso richiesti, **conseguiti entro il termine di presentazione della domanda,** con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.**“*

Si è già detto in narrativa che il termine di scadenza delle domande di inserimento era fissato per il **25.7.2021**.

La ricorrente ha conseguito il titolo estero **in data 1.7.2021** mentre la domanda di riconoscimento ministeriale risulta interposta in data 21.7. 2021 e quindi entrambi gli adempimenti risultano tempestivi in quanto effettuati entro la data di scadenza della domanda de quibus.

Né si può obiettare che la predetta disciplina non fosse applicabile al caso di specie in quanto, innanzitutto l'art.1 dell'O.M.n.60/2020 sancisce: **“La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno...”** e quindi è pacificamente estensibile all'imminente anno

scolastico 2021/2022; in secondo luogo il D.M. n.51/2021 è stato emanato, per come si evince dal suo titolo, ai sensi dell'art.10 della medesima Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 il quale a sua volta prevede l'opportunità di essere inseriti nelle graduatorie de quibus per tutti coloro che nel frattempo hanno conseguito l'abilitazione sul sostegno **entro l'1.7.2021**, ma non esclude la possibilità di inserimento con riserva per coloro, come la ricorrente, il cui riconoscimento è in itinere.

Si ribadisce che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 contiene una norma di chiusura in quanto recita espressamente:

**“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”**

Ne deriva l'illegittimità e l'erroneità dell'esclusione comminata in danno della ricorrente, la quale ha diritto quantomeno all'inclusione con riserva.

Pertanto con D.M. n.242 del 30.7.2021 sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenuto in ordine alla corretta applicazione dell'art.59 comma 4 della L.25.5.2021 n.73, nel quale D.M. si legge testualmente:

**“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”**

In ogni caso e per tuziorismo si impugna in questa sede anche il D.M. n.51/2021 in parte

qua ed in particolare nella parte in cui non ribadisce e non richiama espressamente la disciplina di cui all'art.7 comma 4 lett.e )dell'O.M. n.60/2020, laddove si prevede l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, che avendo conseguito il titolo estero entro la data dell' 1 luglio 2021 (si veda art.10 O.M. 60/2021) sono in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, purchè la relativa istanza risulti interposta entro il termine di scadenza delle domande di inclusione, così come è avvenuto nel caso di specie.

**7) Sintesi dei motivi aggiunti:** Premesso che con ricorso Rg. n. 8253/2021 la ricorrente adiva il Tar Lazio invocando l'annullamento, previa sospensiva:

- del provvedimento del Ministero convenuto, non meglio conosciuto, di esclusione del 4.8.2021 e quindi di rigetto dell'istanza di inserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze nel sostegno nelle scuole di secondo grado della Provincia di Brescia;
- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risulta inclusa con riserva la ricorrente;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60", nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

Deduceva a tal fine in fatto e in diritto:

"La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado nella classe di concorso A046, nonché nell'ambito del sostegno (ADSS).

La medesima ha ottenuto il titolo abilitante presso l'Università "Titu Maiorescu" di Bucarest (Romania).

Rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero.

Il suo percorso abilitante è terminato in data 1.7.2021.

Ella, infatti, attenta alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola

secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, in data 21.7.2021, la ricorrente ha interposto istanza di riconoscimento ex art.16 del D.Lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva CEE da parte del Ministero convenuto. Entro la data del 25.7. 2021 ella ha altresì interposto formale istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze presso Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Brescia ai sensi dell'O.M. del Ministro dell'Istruzione n.60 del 10.07.2020 e del D.M. 03.03.2021 n. 51.

Inopinatamente, in data 4.8.2021, giungeva via email, da parte degli uffici competenti del Ministero convenuto, la comunicazione di formale esclusione dal procedimento selettivo in questione, in quanto la data di presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo estero non sarebbe "sufficiente".

Poi, a seguito di richiesta di chiarimenti, preveniva ulteriore comunicazione con cui la P.A. specificava che il d.m. (n.51/2021) non prevede alcun inserimento con riserva, ma solo in presenza del riconoscimento effettivo da parte del Ministero.

Innanzitutto, in punto di giurisdizione, va rilevato che l'art. 7 ultimo comma del D.M. 51/2021 impugnato sancisce espressamente che:

"Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione."

Nel merito invece va evidenziato che il medesimo il D.M. n.51 del 2021 risulta emanato ai sensi e sulla scia della disciplina di cui all'O.M. n.60 del 2020, tant'è che l'art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 recita espressamente:

"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858."

Orbene, l'art.7 comma 4 lett.e )dell'O.M. n.60/2020 (lex specialis) dispone testualmente:

“Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.” Si è già detto in narrativa che il termine di scadenza delle domande di inserimento era fissato per il 25.7.2021.

La ricorrente ha conseguito il titolo estero in data 1.7.2021 mentre la domanda di riconoscimento ministeriale risulta interposta in data 21.7. 2021 e quindi entrambi gli adempimenti risultano tempestivi in quanto effettuati entro la data di scadenza delle domande de quibus.

Né si può obiettare che la predetta disciplina non fosse applicabile al caso di specie in quanto, innanzitutto l’art.1 dell’O.M.n.60/2020 sancisce: “La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno...” e quindi è pacificamente estensibile all’imminente anno scolastico 2021/2022; in secondo luogo il D.M. n.51/2021 è stato emanato, per come si evince dal suo titolo, ai sensi dell’art.10 della medesima Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n. 60 il quale a sua volta prevede l’opportunità di essere inseriti nelle graduatorie de quibus per tutti coloro che nel frattempo hanno conseguito l’abilitazione sul sostegno entro l’1.7.2021, ma non esclude la possibilità di inserimento con riserva per coloro, come la ricorrente, il cui riconoscimento è in itinere.

Si ribadisce che l’art.7 comma 1 del precitato D.M. n.51/2021 contiene una norma di chiusura in quanto recita espressamente:

“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell’OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.”

Ne deriva l’illegittimità e l’erroneità dell’esclusione comminata in danno della ricorrente, la quale ha diritto quantomeno all’inclusione con riserva.

Peraltro con D.M. n.242 del 30.7.2021 sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero

convenuto in ordine alla corretta applicazione dell'art.59 comma 4 della L.25.5.2021 n.73, nel quale D.M. si legge testualmente:

“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”

In ogni caso e per tuziorismo si impugna in questa sede anche il D.M. n.51/2021 in parte qua ed in particolare nella parte in cui non ribadisce e non richiama espressamente la disciplina di cui all'art.7 comma 4 lett.e )dell'O.M. n.60/2020, laddove si prevede l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, che avendo conseguito il titolo estero entro la data dell' 1 luglio 2021 (si veda art.10 O.M. 60/2021) sono in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero, purchè la relativa istanza risulti interposta entro il termine di scadenza delle domande di inclusione, così come è avvenuto nel caso di specie.

La mancata inclusione, anche con riserva, nelle predette graduatorie di supplenza per la ricorrente determinerebbe una grave perdita di chances occupazionale trattandosi di giovane laureata in attuale stato di inoccupazione nonostante che ella abbia investito buona parte della propria vita (sacrificando denaro, tempo e trascurando affetti familiari) per poter accedere all'insegnamento e superare quindi l'inoccupazione e la precarietà.

In subiecta materia pacifico e favorevole risulta l'orientamento in sede cautelare del Giudice Amministrativo il quale, con ordinanza del CDS Sez, VI^ n.670/2019, ha riconosciuto la posizione speculare a quella della odierna ricorrente come meritevole di accoglimento sul



presupposto che “l’esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo entro il 1° febbraio 2018 può essere soddisfatta con l’inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della II fascia delle GI e fino al riconoscimento del loro titolo straniero, sempre che quest’ultimo sia effettivamente idoneo.”

Si chiede altresì all’Ill.mo sig. Presidente l’emissione di provvedimento cautelare inaudita altera parte ai sensi dell’art.56 cpa avente effetti interinali sino alla prossima camera di consiglio utile in quanto proprio in questi giorni gli uffici competenti stanno già provvedendo a tutti gli adempimenti propedeutici per l’imminente inizio dell’anno scolastico 2021/2022 in termini di reclutamento del personale docente supplente collocato negli elenchi per cui è causa, per cui è necessario che l’inclusione con riserva della ricorrente venga disposto in tempi rapidi e solleciti, anche alla luce della circostanza che ella è in possesso di punteggio utile e sufficiente per la nomina.”

Con decreto presidenziale n.4449/20211 veniva accolta l’istanza cautelare monocratica, mentre con ordinanza collegiale n.9578/2001 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio rinviando alla camera di consiglio del 5.10.2021.

Orbene, è accaduto che successivamente alla proposizione del ricorso principale, l’UST di Brescia abbia pubblicato, col decreto dirigenziale impugnato, l’elenco dei docenti collocati nelle GPS di prima fascia per il sostegno (ADSS) destinatari per l’anno scolastico 2021/2022 dei posti disponibili a tempo indeterminato (individuati con decreto prot.n.10581 del 13.8.2021) ai sensi dell’art.59 comma 4 L.106/2021.

Da tale provvedimento si evince che numerosi posti sono stati assegnati a docenti che sono collocati in posizione deteriore con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

Infatti la ricorrente infatti è stata dapprima inclusa con riserva al n. 26 col punteggio di 41,5, poi la sua posizione è stata rettificata in peius ed è quindi oggi collocata al posto n.131 con punti 13,5.

Per cui si impugna in questa sede la predetta graduatoria GPS per il sostegno (ADSS) nella parte in cui risulta decurtato il punteggio della ricorrente con conseguente retrocessione in violazione del bando (lex specialis) in particolare in violazione dell’O.M. n.60/2020 che nella tabella A7) prevede l’assegnazione di punti 24 per chi ha conseguito il titolo di specializzazione col massimo del punteggio (10), punti 12 per aver frequentato un corso a numero programmato e punti 5,5, per i titoli culturali come nel caso della ricorrente, alla quale invece sono stati assegnati arbitrariamente solo punti 13,5 con modalità che risultano ad oggi sconosciute nonostante le reiterate specifiche richieste di chiarimenti in tal senso a

da parte della ricorrente medesima.

In tal modo la ricorrente risulta illegittimamente scavalcata da altri colleghi con minor punteggio e posizione deteriore in graduatoria, con enorme danno grave ed irreparabile e con evidente pregiudizio professionale, giuridico ed economico.

E' noto che con l'art.59 comma 4 d.l. n.73/2021, conv. in L.106/2021, il legislatore ha sancito: "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , 4 a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis , della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124."

Pertanto, sulla scia di tale disposizione di legge è stato varato il D.M. n.242 del 30.7.2021, nonché la circolare ministeriale prot.n.25089 del 6.8.2021 con cui sono state impartite nuove disposizioni dal Ministero convenute agli uffici periferici e in cui si legge testualmente:

"Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che <<In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile

2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.>>”

Da qui l’interesse concreto ed attuale della ricorrente ad impugnare con motivi aggiunti anche tali ultimi provvedimenti dell’UST di Brescia in quanto affetti da illegittimità derivata e comunque illegittimi per violazione dell’O.M. n.60/2020 (lex specialis), nonché dello stesso art.59 comma 4 L.106/2021, che appunto prevede espressamente l’assegnazione dei posti di ruolo con riserva di accertamento del titolo estero.

**8) Lista dei controinteressati:** Tutti i soggetti ricoprenti la posizione dalla prima all'ultima della graduatoria impugnata (ADSS-Brescia) disposta con D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60*” nonché i soggetti ricompresi nell’elenco di cui all’art. 59 co.4 legge 106/2021 per la provincia di Brescia e relativa al sostegno (ADSS).

**9)** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo inserendo il numero di R.G. 8253/2021 nella sezione TAR Lazio sede di Roma / ricerca ricorsi.

**10)** La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio - Roma n. 9578/2021 resa nel procedimento di registro generale n. 8253/2021.

Avv. Vincenzo Parato